



Decreto Dirigenziale n. 582 del 05/10/2010

A.G.C. 11 Sviluppo Attività Settore Primario

Settore 1 Sperimentazione, informazione, ricerca e consulenza in agricoltura

Oggetto dell'Atto:

RIDETERMINAZIONE MODALITA' DI RIVENDICAZIONE DELLE PRODUZIONI DI UVA IN VIGNETI, IN FASE DI ALLEVAMENTO, ISCRITTI NELL'ALBO DEI VIGNETI E/O ELENCHI DELLE VIGNE PRESSO LA CCIAA AI FINI DELLA PRODUZIONE DI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE E AD INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che con DGR n. 3689 del 19.06.1998 ad oggetto "Determinazione modalità di rivendicazione delle produzioni di uva in vigneti, in fase di allevamento, iscritti nell'albo dei vigneti e/o elenchi delle vigne presso le CCIAA ai fini della produzione di vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica" si è deliberato di regolare le modalità di rivendicazione della produzione di uva fissando dei massimali indicativi di produzione;

VISTO il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM), come modificato dal regolamento (CE) 491/2009 del Consiglio, del 25 maggio 2009;

VISTO il regolamento (CE) n. 555/2008 della commissione, del 28 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo

VISTO il Reg. CE 423 della Commissione dell'8 maggio 2008 che istituisce il codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici;

VISTO il decreto ministeriale 23 dicembre 2009, recante «Disposizioni nazionali, applicative dei regolamenti (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e n. 555/2008 della Commissione, relativi all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo

VISTA la legge 29 dicembre 1990, n.428 recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità Europea;

VISTO il D.Lgs 8 aprile 2010 n.61 sulla Tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009 n.88;

VISTA la nota del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali -Ispettorato Centrale Repressione Frodi- del 5 agosto 2005 relativa ai controlli della campagna vendemmiale;

VISTA la legge 20 febbraio 2006, n. 82, concernente le disposizioni di attuazione della normativa comunitaria concernente l'Organizzazione comune di mercato (OCM) del vino.

CONSIDERATO che sono pervenute numerose richieste da parte della filiera viticola/enologica della Campania tendenti alla riduzione dei tempi di entrata in produzione dei nuovi impianti di vigneti alla luce delle nuove tecniche culturali;

CONSIDERATO che il Comitato Vitivinicolo Regionale del 21/10/2009 ha espresso parere favorevole alla riduzione dei tempi di entrata in produzione dei nuovi impianti di vigneti così determinati:

- per l'anno d'impianto non può ammettersi alcuna produzione;
- per il secondo anno la produzione è fissata nel limite del 40% di quella definita dal Disciplinare di produzione per ciascuna DOC/G e/o tipologia;
- per il terzo anno la produzione è fissata nel limite del 80% di quella definita dal Disciplinare di produzione per ciascuna DOC/G e/o tipologia;
- per il quarto anno è previsto il raggiungimento della piena produzione definita dal Disciplinare di produzione per ciascuna DOC/G e/o tipologia;
- non sono ammesse deroghe rispetto ai livelli produttivi superiori a quelli sopra indicati;

CONSIDERATO che il presente decreto è un atto dell'Amministrazione Regionale di cui è disposta la pubblicità in base all'ordinamento vigente;

RITENUTO, pertanto, di dover determinare quanto segue ;

- per l'anno d'impianto non può ammettersi alcuna produzione;
- per il secondo anno la produzione è fissata nel limite del 40% di quella definita dal Disciplinare di produzione per ciascuna DOC/G e/o tipologia;
- per il terzo anno la produzione è fissata nel limite del 80% di quella definita dal Disciplinare di produzione per ciascuna DOC/G e/o tipologia;
- per il quarto anno è previsto il raggiungimento della piena produzione ;
- non sono ammesse deroghe rispetto ai livelli produttivi superiori a quelli sopra indicati.

VISTO il Decreto del Coordinatore dell'AGC 11 n°46 del 24/06/09;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Servizio 01;

DECRETA

per i motivi esposti in narrativa che si intendono integralmente riportati nel presente dispositivo, di determinare:

- per l'anno d'impianto non può ammettersi alcuna produzione;
 - per il secondo anno la produzione è fissata nel limite del 40% di quella definita dal Disciplinare di produzione per ciascuna DOC/G e/o tipologia;
 - per il terzo anno la produzione è fissata nel limite del 80% di quella definita dal Disciplinare di produzione per ciascuna DOC/G e/o tipologia;
 - per il quarto anno è previsto il raggiungimento della piena produzione ;
 - non sono ammessi deroghe rispetto ai livelli produttivi superiori a quelli sopra indicati.
- di inviare il presente provvedimento al Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali – Dipartimento delle politiche europee e internazionali – Direzione generale per l'attuazione delle politiche comunitarie e internazionali di mercato – ATPO II;
 - di inviare il presente provvedimento all'Ispettorato Centrale Qualità e Repressioni Frodi.competente per territorio;
 - di inviare telematicamente il presente decreto al Settore Stampa, Documentazione,Informazione e Bollettino per la pubblicazione sul B.U.R.C ai sensi dell'art. 2 (punto i) del regolamento regionale approvato con DGR n. 1516/03;
 - di inviare il presente provvedimento al Signor Assessore all'Agricoltura per conoscenza, al settore IPA, agli STAPA-CePICA, alle CCIAA, all'IsMeCert e all'Area 02 – Settore 01 – Servizio 04 "Registrazione Atti Monocratici – Archiviazione Decreti Dirigenziali".
- Il presente Decreto riveste carattere d'urgenza.

PASSARI